



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E CONTRATTUALISTICA

ALLEGATO B – CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA.
COPERTURA ASSICURATIVA "GLOBALE FABBRICATI" INCLUSA GARANZIA RCO. CIG 8255088A1D

Sezione 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1 – Definizioni

1.1 Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Contraente:	AREA SARDEGNA.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le società coassicuratrici.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Broker:	Marsh S.p.A : intermediario assicurativo iscritto al R.U.I., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Cose assicurate:	i beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati.
Sinistro/Danno:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Danni diretti:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni indiretti:	qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni consequenziali:	danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Comunicazioni:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati PEC, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
Fabbricato:	tutti i beni immobili compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" soggetti alla disciplina del D.L. n.42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n.53. A titolo esemplificativo e non limitativo: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od

	interrate (con esclusione di quanto costituisce parte della rete fognaria pubblica), camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi comprese reti in fibra ottica e/o di trasmissione dati, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004; affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili.
Contenuto:	Tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati". A titolo esemplificativo e non limitativo: Mobilio, arredamento in genere, scaffalature, banchi, strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti condizionamento e riscaldamento anche portatili, beni aventi valore artistico, macchine per ufficio (manuali, elettriche, elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali/pc, ecc.), macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti; mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato/Contraente; attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, escluso quanto oggetto di separata partita A.R. oggetti d'arte; merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro, anche se non espressamente menzionato, necessario al Contraente/Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili; beni in leasing se non assicurati con specifica copertura; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti (anche ad impiego mobile), mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, CED, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumentazione tecnica in genere, strumenti topografici, strumenti di rilevazione e misura anche se di

	proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, semprechè su tali beni non sia presente separata copertura all risks elettronica; denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore; quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
Inondazioni e/o alluvioni:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Allagamento:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Terrorismo:	per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Maremoto:	l'insorgere e il propagarsi di onde marine o lacustri provocate da fenomeni sismici e registrati da osservatori sismici.
Mareggiata:	l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.
Fenomeno elettrico:	l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (anche sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili.
Furto:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Rapina:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Dipendenti:	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre

	Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Self-insurance retention (S.I.R.)	La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione

ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione.
--

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) istituita con la Legge regionale n. 12 del 2006, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. Ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione Sardegna.

Costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

L'Ente è articolato per Servizi Territoriali periferici, corrispondenti a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.

L'Ente svolge le seguenti attività:

- attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto - recupero.
- promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei Comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica

Il presente capitolato ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile (edifici e coperture in muratura); non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura limitata), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di cristallo/vetro.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private e nel caso in cui fossero consegnati ad imprese per l'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

A parziale deroga di quanto eventualmente previsto nelle dichiarazioni a stampa, il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate.

Resta fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un

aggravamento del rischio, così come regolamentato al successivo Art. 1 delle “Norme che regolano il contratto in generale”.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 – Durata dell’assicurazione

L’Assicurazione è stipulata per la durata di un anno con effetto dalle ore 24.00 del 26/04/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 26/04/2021, salvo eventuale differimento di tale termine disposto dall’Amministrazione per ragioni di opportunità o per cause di forza maggiore.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 26/04/2021.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione

ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 6 – Recesso per Sinistro

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla polizza debbono essere provate per iscritto.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizze.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta

La polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di euro 50 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura e per la successiva gestione, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 -Tel. 06.545161 - Fax: 06.54516396, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal suddetto broker, ovvero dall'aggiudicatario della nuova procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura corrispondente al 12% del premio imponibile per la prima annualità

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 18 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse

devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Società, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara

all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Sezione 3 – ALL RISKS PATRIMONIO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni come di seguito disciplinati subiti dagli enti/partite assicurati/e e più precisamente:

Fabbricati, come definiti all'Art. 1 – Definizioni, e immobili, impianti ed aree di pertinenza e non, porzioni di essi:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Contenuto, come definito all'Art. 1 – Definizioni, ovunque dislocato, di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- c) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- d) presso gli uffici di AREA Sardegna.

Art. 2 – Rischi Assicurati

a) Danni materiali

La Società, alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali in genere agli enti assicurati, la polizza coprirà anche tali danni, così risultanti.

Relativamente ai Fabbricati ed al Contenuto di terzi, qualora fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la polizza, saranno operanti per quel rischio le somme e/o i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la polizza risarcirà la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della polizza;

c) le franchigie della polizza, se inferiori, s'intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni; se superiori, saranno valide solo per la differenza.

b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, nel limite del 10% del danno oltre all'ulteriore importo stabilito nell'apposita scheda dell'Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare, al più vicino scarico attrezzato in relazione alla tipologia delle macerie da smaltire, i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 17 della sezione 4 "Massimo risarcimento per sinistro e per anno", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

e) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Spese peritali".

f) Acqua condotta – Spese ricerca guasto

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, impianti idrici, igienici e termici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese:

- a. sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da unidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7.

g) Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti indicati nella apposita Scheda dell'Art. 1 della sezione 7, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito nella scheda di quotazione e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Restano comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

h) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche

quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Contraente/Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

i) Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce "Ricostruzione archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.

Per "programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 3 – Esclusioni

3.1 La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private

a meno che il Contraente/Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a:

- g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato;
- h) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;
- j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- k) frode, truffa, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, malversazione e loro tentativi, misteriosa sparizione;
- l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ameno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- n) operazioni di carico e scarico, errori di manovra, trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione all'esterno di aree private delle cose assicurate a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- o) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- p) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- q) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- r) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- s) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e/o dirigenti all'atto della stipula della polizza.

Art. 4 – Enti esclusi dall'assicurazione

1. il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato. In tal caso la presente assicurazione opera in caso di inefficacia della prima;
3. animali in genere;
4. aeromobili e natanti;
5. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
6. automezzi iscritti al PRA;

7. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata).

Art. 5 – Delimitazioni di garanzia

a) Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- Gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei e insegne;
- Beni all'aperto, eccetto serbatoi ed impianti fissi per destinazione;
- Serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- Fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Per i danni da grandine arrecati alle lastre di fibrocemento, ai manufatti in materia plastica, ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari in genere il massimo indennizzo complessivo annuo è di € 50.000,00.

Salvo quanto sopra, la presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Eventi atmosferici".

b) Sovraccarico neve

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Sovraccarico neve".

c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 sul pavimento;
- alle merci contenute in locali interrati.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

La società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

d) Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre, da imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Eventi sociopolitici".

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

e) Terremoto

Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti durante il periodo dell'assicurazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Terremoto".

La società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

f) Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga dell'Art. 3 punto p) delle Esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

g) Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita Contenuto ed agli impianti del Fabbricato, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

h) Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti – qualunque ne sia la causa – di rottura di vetri e cristalli collocati ed installati all'interno ed all'esterno dei fabbricati pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione.

Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

i) Intasamento gronde e pluviali

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Intasamento gronde e pluviali".

j) Dispersione liquidi

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm dal suolo nonché dalla perdita del liquido.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Dispersione liquidi".

k) Acqua piovana

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione :

- i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- I danni causati da umidità o stillicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Acqua piovana".

l) Cedimento e franamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, causati da massi, che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente. L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Cod.Civ. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Cedimento e franamento del terreno".

m) Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate, ancorché derivanti da atto vandalico, si precisa che si intendono assicurati anche i guasti ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Relativamente ai guasti cagionati dai ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'Art. 1 della sezione 7 sotto la voce "Guasti cagionati da ladri – Atti vandalici".

n) Furto fissi e infissi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto di Fissi ed Infissi di proprietà ed uso comune.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile fino alla concorrenza dell'importo indicato

o) Reintegro automatico

Limitatamente alle garanzie di cui al precedente Art. 5 – lettera m), la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza delle somme assicurate.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Sezione 4 – ULTERIORI GARANZIE

Art. 1 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 2 – Diminuzione dei valori assicurati

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

Art. 3 – Guasti fatti da autorità, Contraente/Assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 4 – Anticipo indennizzi

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila) il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% ma comunque non superiore al limite di € 3.000.000,00, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 5 – Determinazione del Danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

1. In caso di distruzione:

- Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area).
 - Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
 - In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.
2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
 3. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
 4. I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società, a meno che non derivante dal rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.
 5. Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C., comma 1.
 6. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
 7. Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
 8. Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
 9. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti 1 usque 6 che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Art. 6 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 8 – Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 9 – Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 10 – Maggiori costi per indisponibilità dei fabbricati

In caso di mancata disponibilità dei fabbricati o di parti di essi in uso al Contraente per danneggiamento provocato da un evento garantito con la presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro.

Art 11 – Colpa Grave e/o Dolo

A parziale deroga dell'Art. 3 Esclusioni - Sezione 3, lett. g), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- colpa grave del Contraente/Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 – Massimo risarcimento per sinistro e per anno

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nella Sezione 7 all'Art. 1.

Sezione 5 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a:

- 1) rischi inerenti la qualifica di proprietario/conduuttore dei fabbricati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi annesse ai fabbricati, parcheggi
- 2) responsabilità conseguente all'esistenza di piante nei parchi/giardini annessi ai fabbricati con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.
- 3) alla conduzione ed esercizio di uffici e di varie sedi operative per la gestione delle proprietà immobiliari e delle relative operazioni di conduzione e manutenzione (ordinaria e non) delle proprietà stesse e di tutti i pertinenti impianti al servizio degli stessi ed alla gestione del patrimonio immobiliare di altri Enti all'Assicurato da questi ultimi;
- 4) committente, progettista e direttore dei lavori di manutenzione, riparazione, costruzione e demolizione di stabili di Sua proprietà o ad esso affidati in gestione ad altri Enti;
- 5) committente di propri dipendenti che per servizio, si trovano alla guida di autoveicoli che non siano di proprietà dell'Ente dell'Assicurato. L'assicurazione s'intende quindi estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti o commessi, mentre alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purchè i medesimi non siano di proprietà dell'Ente Assicurato. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- a) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza ;
- c) per danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati assicurati
- d) antenne radiotelevisive centralizzate
- e) Sono inoltre comprese tutte le attività primarie, secondarie, complementari ed accessorie a quelle sopraindicate

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli alloggi di proprietà e di gestione AREA "in condominio".

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti

disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Massimali di garanzia

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro
--	---

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 6 – Esclusioni

4.1 Sono esclusi i danni :

- a) da furto salvo quanto previsto dalla garanzia 7 – Art. 7
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a : inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche , come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dall'esercizio nei fabbricati di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- e) da guerra dichiarata o non, guerra civile ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive (RC Veicoli e Natanti).

Art. 7 – Estensioni e precisazioni di garanzia

1. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
2. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
4. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
5. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
6. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
8. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
9. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di

giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

- 10. Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
- 11. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
- 12. Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
- 13. Privacy:** La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.
- 14. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.
- 15. RC Personale:** la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
- 16. Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
- 17. Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 18. Manutenzione ordinaria e straordinaria:** è compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

- 19. Dolo e Colpa Grave:** a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato stesso.
- 20. Cedimento e franamento del terreno:** l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.
- 21. RC del Committente:** è compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati dalla polizza.
- 22. Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari:** l'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti condomini e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, purché con loro convivente. Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e, quindi, inerente all'uso del fabbricato, delle relative parti comuni, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici. I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra di loro, così come è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro l'amministratore dell'immobile garantito.

Art. 8 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Sezione 6 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Sezione ALL RISKS

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" dell'Ente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Altresì il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

Sezione RCT

Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 7 – Gestione delle vertenze del danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale ed a comunicarne all'Assicurato il nominativo. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 8 - Gestione danni in franchigia (opzione migliorativa)

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a **€ 7.500 (*soggetto a miglioria)** per sinistro salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica "Procedura sinistri" sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Art. 8 - Gestione danni in autoassicurazione (SIR) (opzione base)

La presente assicurazione prevede l'applicazione di un'autoassicurazione (SIR) pari ad **€ 7.500 (*soggetto a miglioria)** per ogni e ciascun sinistro. Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso".

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all'art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

a) Gestione dei sinistri rientranti nell'autoassicurazione (SIR)

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato) con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoassicurazione.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoassicurazione.

b) Gestione dei sinistri eccedenti l'autoassicurazione (SIR):

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), viene svolta dalla Società, applicando la specifica "Procedura sinistri" sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede l'autoassicurazione (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi, tuttavia, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato dal Contraente e dalla Società rispettivamente ciascuno per la quota di propria spettanza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Art. 9 – Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure sottoscritte dalle parti ed allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.

Sezione 7 – LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Limiti di indennizzo, risarcimento, franchigie e scoperti

Salvo quanto pattuito nella tabella che segue per le singole garanzie, viene stabilito quanto segue:

GARANZIE SEZIONE ALL RISKS	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI (per sinistro)
Franchigia Frontale		€ 7.500,00
Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	€ 1.000.000,00 in aggiunta al 10% del danno	Nessuno
Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione	€ 100.000,00	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 150.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Spese peritali	€ 100.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Acqua condotta e spese ricerca guasto	€ 180.000,00 per sinistro/anno(*soggetto a miglioria)	€ 3.000,00 (*soggetto a miglioria)
Ricorso terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Perdita pigioni	€ 50.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Ricostruzione archivi	€ 100.000,00	Nessuno
Eventi atmosferici	€ 2.500.000,00 per sinistro ed anno(*soggetto a miglioria)	Scoperto 10% con minimo € 2.500,00
Enti all'aperto	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 2.500.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Inondazioni, alluvioni	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 (*soggetto a miglioria)
Allagamenti	€ 3.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00(*soggetto a miglioria)

Eventi sociopolitici	80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terrorismo	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Terremoto	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, col massimo di € 3.000.000,00 per sinistro ed anno	10% con il minimo di € 10.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 a PRA	€ 3.000,00(*soggetto a miglioria)
Rottura vetri e cristalli	€ 25.000,00 per anno	€ 150,00 per singola lastra
Intasamento gronde e pluviali	€ 300.000,00	€ 2.000,00
Dispersione liquidi	€ 250.000,00	10% con il minimo di € 1.000,00
Acqua piovana	€ 35.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno	€ 250,00
Cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	10% con il minimo di € 2.000,00
Guasti cagionati dai ladri – Atti vandalici	€ 25.000,00	Nessuno
Differenziale storico artistico	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Furto Fissi ed Infissi	€ 50.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Enti presso terzi	€ 300.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
Maggiori costi	€ 300.000,00 per sinistro ed anno	Nessuno
GARANZIE SEZIONE RCTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI (per sinistro)
Franchigia Frontale		SIR/FRANCHIGIA € 7.500,00(*soggetto a miglioria)
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro	10% con il minimo di € 2.500,00
Danni da furto	€ 250.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da incendio	€ 500.000,00 (*soggetto a miglioria)	€ 5.000,00
Inquinamento accidentale	€ 300.000,00 per sinistro	10% con il minimo di € 2.500,00
Interruzioni di attività	€ 250.000,00 per sinistro	10% con il minimo di

		€ 2.500,00
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta	€ 500.000,00 per sinistro	€ 500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti	€ 500.000,00 per sinistro	10% con il minimo di € 2.500,00
Cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro	10% con il minimo di € 2.500,00
Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari	€ 500.000,00 per sinistro	€ 500,00

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

Sezione 8 – SOMME ASSICURATE

Art. 1 – Elenco ubicazioni

Per la descrizione delle ubicazioni si rimanda all'allegato n.1 denominato Valore Patrimonio Immobiliare AREA

Art. 2 – Partite e Somme Assicurate

Partita	Enti assicurati	Somme assicurate
1	Fabbricati a Primo Rischio Assoluto	€ 10.000.000,00
2	Contenuto di proprietà (uffici)	€ 200.000,00

Le parti prendono atto che, fermi i limiti massimi di risarcimento previsti in polizza, sulle somme assicurate alla partita 1) Fabbricati e alla partita 2) Contenuto, in caso di sinistro, non si provvederà ad applicare il disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Art. 3 – Calcolo del Premio

CALCOLO DEL PREMIO SEZIONE ALL RISKS - INCENDIO:

Premio annuo imponibile		€	
Imposte		€	
TOTALE		€	

CALCOLO DEL PREMIO SEZIONE RCTO

Retribuzioni annue lorde preventivate: € 2.300.000,00 premio Flat (non soggetto a regolazione)

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

PREMIO TOTALE SEZIONE ALL RISKS - INCENDIO + RCTO

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	